



Combustione in loco di residui vegetali

La combustione in loco di residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli può essere eseguita **solo in alcuni limitati casi, previa comunicazione al Comune** e rispettando specifiche modalità e condizioni.

1 ottobre - 31 marzo

Divieto di combustione nei Comuni posti a quota inferiore di 300m.

1 ottobre - 31 marzo

Misure temporanee di 1° livello

Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite per piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco.

Misure temporanee di 2° livello

Resta in vigore il divieto assoluto predisposto nel 1° livello.